

05 NOV 2025



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 3 dicembre 2025, alle ore 18:00, presso la sede della società Torri del Benaco, in via Località Ortaglia n. 44, Comune Torri del Benaco (VR), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Macadame, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Ai sensi dello statuto vigente assume la presidenza il presidente del Consiglio direttivo il Sig. Michele Farina dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Daniele Bergamaschi.

Il Presidente constata la presenza, in proprio dei seguenti associati:

- Bovo Denise,
- Alice Neri,
- Marin Cristina,
- Romano Farina,
- Daniele Bergamaschi,
- Michele Farina,
- Alice Vezzari,
- Maddalena Melchiori
- Mutto Eleonora.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita in quanto presente la totalità dei soci ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, ovvero l'adeguamento del vecchio Statuto ai fini della richiesta di iscrizione al RUNTS, evidenziando le modifiche necessarie per conformarsi al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Il Presidente da lettura del nuovo statuto, al termine della lettura apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, 9; contrari n. 0 ; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato **all'unanimità** il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Daniele Bergamaschi

Il Presidente
Michele Farina

Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

STATUTO
"Associazione Macadame APS"

Art. 1. Denominazione e durata.

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione " **Associazione MACADAME APS** "da ora in avanti detta "associazione".

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di associazione ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea.

Art. 2 Sede.

L'Associazione ha sede legale nel comune di **Torri del Benaco (VR)**.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

Art. 3. Obiettivi, Finalità e Attività costituenti l'oggetto sociale.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'associazione si pone i seguenti obiettivi:

1. Promozione di servizi sociali e assistenziali, in linea con le normative vigenti in materia di inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità.
2. Educazione e formazione professionale, con particolare attenzione a iniziative culturali e di sensibilizzazione sociale per il miglioramento della comunità.
3. Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, promuovendo interventi per la sostenibilità ecologica e la salvaguardia degli animali, con azioni specifiche contro il randagismo.
4. Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attraverso progetti di tutela, conservazione e promozione del patrimonio artistico e naturale.
5. Organizzazione di attività culturali e artistiche, di interesse sociale, educativo e ricreativo, anche per la diffusione della cultura del volontariato e dell'impegno civico. Gestione di residenze artistiche e progetti di carattere residenziale temporaneo, finalizzati alla realizzazione di eventi culturali, artistici e formativi, con l'obiettivo di favorire la produzione, la diffusione e la valorizzazione della cultura e dell'arte.
6. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata, per favorire la rigenerazione sociale e culturale dei territori.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, artistiche, culturali, educative, sociali, ambientali, di educazione digitale ricreative avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate del precedente comma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere (*esempi di attività*):

1. Organizzazione di eventi, mostre, spettacoli, e rassegne culturali;
2. Corsi e laboratori artistici, creativi e formativi;
3. Residenze artistiche, carattere residenziale temporaneo al fine di creare eventi culturali;
4. Attività di valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni locali e del paesaggio;
5. Promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso attività culturali;
6. Iniziative di promozione della lettura, del teatro, della musica e delle arti visive;
7. Collaborazioni con enti pubblici e privati per progetti culturali e formativi;
8. Attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
9. Interventi finalizzati all'utilizzazione accorta e consapevole delle risorse naturali;
10. Podcast, trasmissione audio digitale a carattere comunitario.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, purché compatibili con le finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4. Soci.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento e il diritto di rivalutazione, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione;
- di rispettare gli eventuali regolamenti interni.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale se prevista.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Ogni associato ha un voto. Sono ammesse deleghe nella misura di *una sola* ad un medesimo socio.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il Consiglio direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell'associazione.

Art.5. Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di Socio si perde per:

- morte;
- dimissioni/recesso;
- esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il Socio che abbia compiuto azioni contrarie allo spirito dell'associazione o altri gravi motivi;
- morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato nei casi di morosità, violazione delle norme statutarie o comportamenti contrari al perseguimento delle finalità associative. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato interessato, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere che la decisione sia sottoposta al giudizio dell'Assemblea, che si pronuncerà in occasione della sua successiva convocazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6. Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
 - di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
 - di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
 - di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
 - di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

Art. 7. Volontario e attività di volontariato.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi previsti dall'art. 17 del CTS e alle convenzioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

Art. 8. Organi Sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;



- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- Organo di controllo se nominato
- Organo di revisione se nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli Organi Amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 9. L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con comunicazione inviata prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicata anche la data prevista per la seconda convocazione.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite mail/pec/posta (a discrezione del presidente) almeno 7 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima sia della seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno e, qualora la riunione sia prevista in modalità di videoconferenza, la piattaforma elettronica sulla quale si terrà e l'orario di collegamento.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo e del Presidente;
 - sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
 - nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
 - approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati

Ciascun associato ha un voto, per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È ammesso il voto per delega. Sono ammesse deleghe nella misura di *una sola* ad un medesimo socio

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Per l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, sulla fusione, sulla scissione o sulla trasformazione dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali dell'Assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da **3** membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai Consiglieri.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio direttivo dura in carica **5** anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche mediante collegamento audio/video tramite strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), purché:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dirigere i lavori della riunione e verificare e comunicare l'esito delle votazioni;
- al soggetto incaricato della verbalizzazione sia garantita una chiara percezione degli interventi e degli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti i partecipanti sia consentito di prendere parte alla discussione e di esprimere il proprio voto in modo simultaneo sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente;
- stipulare contratti di lavoro;
- conferire mandati di consulenza;
- redigere il programma delle attività dell'associazione;
- nominare i responsabili per i vari settori dell'associazione;
- curare il corretto svolgimento delle varie attività;
- intrattenere i rapporti con i terzi;
- redigere la prima nota e curare gli affari di ordine tributario e legale;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

La carica di Amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio direttivo.

Art. 11. Il Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.



Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti. Il Presidente dura in carica **5** anni e può essere rieletto.

Art. 12. Libri sociali.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura dal consiglio direttivo;
- b. il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati;
- c. il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione, entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire mediante appuntamento concordato, durante gli orari di apertura della sede sociale, alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo incaricato della vigilanza

Art. 13. Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 14. Divieto di distribuzione degli utili.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15. Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei Soci;
- b) eventuali quote supplementari dei Soci;
- c) contributi volontari dei Soci;
- d) contributi volontari dei terzi;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto e ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- i) contributi pubblici o privati.

Art. 16. Raccolta pubblica di fondi.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 17. Personale.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

Rif. art 36, c. 1 CTS: Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il

rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati(1).

Art.18 Bilancio di esercizio.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e si conclude al trentuno di dicembre.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse attività di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio, redatto secondo le modalità sopra indicate, deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione e reso disponibile a tutti i soci. La convocazione dell'assemblea e le delibere devono rispettare le disposizioni previste dal presente statuto.

Art.19 Bilancio sociale.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge previsti dall' art 14. del D.Lgs. 117/2017, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

Art.20 Scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio e i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Art.21 Organo di controllo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22. Revisione legale dei conti.

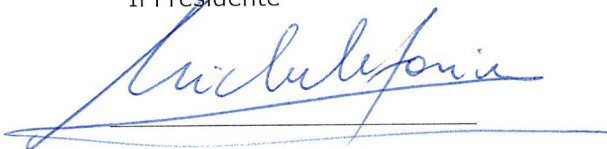
Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del codice del Terzo settore, qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.23. Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 1

Registrazione di Atto Privato

Il 05/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6H, serie 3, numero 1167

data di stipula: 03/12/2025

ident.vo telematico: T6H25L001167000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93322890232

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
01	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93322890232				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: